

**COMUNE DI LARIANO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**CAPITOLATO D'APPALTO**

PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE URBANO SU STRADE E AREE COMUNALI E DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PISTE FORESTALI NEL BOSCO COMUNALE”

**ART. 1 Oggetto dell'appalto**

1. Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato d'appalto e dagli altri documenti di gara, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano su strade e aree comunali e di manutenzione delle strade e piste forestali nel bosco comunale.
2. Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario il relativo contratto d'appalto, da rogarsi in forma pubblica amministrativa per il rogito del Segretario generale, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.
3. La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara.

**ART. 2 Durata dell'appalto**

1. Il presente appalto ha durata triennale (2021-2023) e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva delle stesse.
2. I servizi dovranno essere condotti con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.
3. All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il “verbale di avvio dell'esecuzione del contratto” con i contenuti e secondo le modalità previsti dall'art.304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
4. L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
5. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:
  - a) la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
  - b) la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.
6. L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 303, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e
7. È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l'ultimazione delle stesse.
8. Nel caso che, a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovessero riscontrarsi circostanze tali da suggerire la consegna delle prestazioni in più tronchi, si procederà alla consegna frazionata mediante successivi verbali di consegna e l'Appaltatore dovrà eseguire i servizi relativi a ciascun verbale senza peraltro che l'impresa abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara.

9. Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data della sottoscrizione del contratto.

### **Art. 3 Luoghi di esecuzione**

1. Le prestazioni andranno svolte presso aree a verde, parchi, fontanili, vie, piazze, piste ciclabili e pertinenze esterne di strutture pubbliche nel territorio comunale di Lariano, nonché su aree di pertinenza privata a confine con la proprietà pubblica in caso di Ordine di Servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, per inottemperanza del proprietario a seguito di diffida ad adempiere non eseguita nei termini fissati dall'ingiunzione emessa dagli uffici comunali (prestazioni extra canone).
2. Inoltre le prestazioni saranno svolte all'interno della selva comunale sulle strade e piste forestali.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si impegna a fornire all'impresa appaltatrice tutte le informazioni relative agli eventuali servizi presenti nel sottosuolo (gas, luce, acqua, ecc.) e a provvedere, se necessario, alla loro disattivazione durante l'esecuzione dei servizi da parte della stessa. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di informare il Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata durante l'esecuzione delle prestazioni.
4. Prima di presentare offerta per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'impresa concorrente dovrà ispezionare i luoghi, specificati nella Relazione Tecnica per prendere visione delle condizioni di esecuzione dei servizi e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da eseguire.
5. Di questi accertamenti e ricognizioni l'impresa concorrente è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione scritta: non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

### **Art. 4 Modalità di effettuazione delle prestazioni**

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

#### ***1.1. Sfalcio dell'erba in zone urbane:***

- a. Sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici di tipo e potenza adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza
- b. L'altezza di taglio dovrà essere di circa 5 cm. E dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente i rilasci di ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovrà essere "rifinito" intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere, che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dall'Impresa con onere a proprio carico.
- c. La larghezza della superficie di sfalcio ai lati delle strade comunali, sarà adeguata alla larghezza della banchina o scarpata, fino ad un massimo di 5 metri e dovrà essere evitata la ricaduta di rami e/o arbusti che tendono alla carreggiata stradale in rimonta sullo sfalcio effettuato.
- d. Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio utilizzando i decespugliatori stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada per evitare la rottura dei cristalli degli autoveicoli transitanti, etc.).
- e. Aspirazione, carico e trasporto, da eseguirsi prontamente, dei materiali derivanti dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui l'Impresa abbia piena disponibilità e dotate dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi.
- f. Per quanto attiene al materiale conferito in discarica autorizzata si dovrà avere cura di tenere il più possibile separato il materiale organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale.

- g. Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la presenza di materiali residui se sminuzzati dall'intervento delle macchine. L'onere per lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende ricompreso all'interno del prezzo d'appalto.
- h. Il conferimento e/o la distruzione dei materiali asportati o falciati dovrà essere effettuata quanto prima e comunque si dovrà evitare l'accumulo di materiale suscettibile di innesco di incendio, lasciando le pertinenze stradali perfettamente pulite. L'Impresa dovrà eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine operatrici dovrà tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine.
- i. E' fatto assoluto divieto di bruciare l'erba nelle pertinenze stradali.
- j. Il piano viabile al termine di ogni operazione dovrà risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti dall'intervento delle macchine falciatrici; in particolare si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio.
- k. Si precisa che l'Impresa non potrà dar corso a nessuna lavorazione di sfalcio su una strada comunale se prima non ha provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali derivanti dalla falciatura nella strada dove precedentemente sono state eseguite le operazioni di sfalcio.
- l. Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dai lavori, mediante la fornitura e posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici ove resi necessari da particolari condizioni stradali e di traffico, e l'utilizzo di movieri, in conformità alle disposizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26.09.2002) e successive modificazioni e integrazioni, oltre a quelle contenute nel Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.
- m. Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere a cura dell'Impresa, ritenendosi impliciti nell'attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio.
- n. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra costituisce, a tutti gli effetti, violazione delle norme in materia di sicurezza, con le conseguenze che caso per caso dovesse comportare la violazione.
- o. Rimozione, raccolta e trasporto presso discariche autorizzate di qualsiasi rifiuto (nessuno escluso) rinvenuto nell'area di sfalcio, compresi i rifiuti solidi urbani ed i materiali ingombranti.
- p. Per tutto il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo", le pertinenze stradali dovranno essere mantenute libere da qualunque materiale infiammabile, intervenendo, di propria iniziativa e con ampia autonomia, tutte le volte che risulti necessario ai fini di contrastare le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

### ***1.2.Sfalcio dell'erba all'interno della selva:***

- q. Sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi e cespugli presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici di tipo e potenza adeguata, purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza;
- r. La larghezza della superficie di sfalcio ai lati delle strade forestali, sarà adeguata alla larghezza della banchina o scarpata, fino ad un massimo di metri 3 e dovrà essere evitata la ricaduta di rami e/o arbusti che tendono alla carreggiata stradale in rimonta sullo sfalcio effettuato.
- s. Nella esecuzione dei lavori di sfalcio, bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada e alle essenze arboree adiacenti.

- t. ripulitura delle strade forestali mediante lieve spianamento dei materiali in sito oggetto di scarracciamenti dovuti dall'azione degli eventi meteorologici.
- u. Formazione di fossati e/o cumuli ai lati delle sbarre di accesso e altri accessi abusivi, a scongiurare l'accesso non autorizzato di soggetti con mezzi a motore.
- v. I lavori di ripulitura saranno tali da permettere l'uso della viabilità forestale al fine di agevolare l'accesso delle Forze dell'Ordine in sede di vigilanza boschiva e per quanto attiene alla salvaguardia della selva dal pericolo degli incendi.

### ***1.3.Potature su alberi, arbusti e siepi:***

- w. potature di contenimento anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove necessario, di accorciamento delle branche principali, - abbattimento, rimozione ceppaie.

2. Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:
  - a) accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere,
  - b) riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione),
  - c) alloggiamento del tritato - cippato in cassoni preposti allo scopo,
  - d) gestione degli sfalci e delle potature ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b ter del D.Lgs 152/2006 così come aggiornato dal D.Lgs 116/2020, con trasporto in carico all'appaltatore.
  - e) asportazione del legname, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con la massima cura e diligenza dall'impresa, nel rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato d'Appalto e secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. **Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano stati eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell'impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta.**
5. L'impresa è tenuta, a sua cura e spese, a:
  - a) eseguire i rilievi fotografici che il Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dall'impresa appaltatrice,
  - b) segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato.
6. L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di:
  - a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse,
  - b) consegnare al Comune, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore rinvenuti dal proprio personale durante l'espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo proprietario,
  - c) mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Comune per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva del Comune stesso.
7. L'Impresa appaltatrice è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali sub contraenti.
8. Fermo restando che **per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione/ecc.**, dovranno essere osservate le seguenti modalità operative:

#### a) **Potatura e spalcatura delle alberature**

- Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d'arte ed in maniera rigorosamente conforme al portamento, all'individualità per struttura, forma, patologia, attività biologica, ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall'impresa aggiudicataria ai prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.
- La potatura dovrà tenere conto della mondatura del secco, integrata dall'eliminazione di quei rami malformati, feriti o malati (in quest'ultimo caso dovranno essere eliminati con tutte le precauzioni previste dal caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in particolar modo al centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull'intera pianta, dalla base alla chioma a prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento).
- Dovrà essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantità possibile di vegetazione, riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio
- Per la *potatura di branche orizzontali*, il taglio dovrà essere effettuato parallelamente al tronco senza intaccare il collo della branca e senza lasciare monconi.
- Per la *potatura di una branca curva* si dovrà far riferimento all'angolo finale formato dalla piega con il bordo del tronco.
- Nel caso di *potatura di branche condominanti*, a forcella, dovranno essere evitati tagli troppo rasenti o troppo lontani dalla biforcazione e tagli molto inclinati per evitare grosse ferite.
- La *potatura di una branca morta* si dovrà avere l'accortezza di tagliarla al limite dell'anello cicatriziale senza intaccarlo, per evitare la diffusione di marciumi e carie.
- Volendo effettuare una *potatura di raccorciamento* si dovrà effettuare il "taglio di ritorno" che consiste nel tagliare all'ascella di una ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un tiralinfa.
- Il taglio di grosse branche, da 10/15 cm, deve essere ripartito in tre momenti:
  - incisione sotto la branca da eliminare, più distante dal punto di taglio definitivo,
  - asportazione completa della branca fino al punto di incisione,
  - eliminazione dell'ultima porzione di branca rimasta attaccata al tronco.
- **E' da evitare nel modo più assoluto il capitozzo.**
- **E' da escludersi ogni tipo di "scalvatura"**, cioè qualsiasi recisione dei rami, rasente al tronco, effettuata non rispettando l'anello cicatriziale, o potatura che si discosti dai modelli sopraccitati salvo casi in cui si rendesse necessaria per motivi fitosanitari o di malformazione generale della pianta, che dovranno comunque essere tempestivamente comunicati al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'esecuzione dell'intervento, e concordati con lo stesso.
- I tagli apicali dovranno essere effettuati con il criterio del "taglio di ritorno" ossia appena al di sopra di un ramo ben robusto e ben orientato che fungerà da nuova cima; i tagli dovranno essere inclinati dall'alto verso il basso con angolo di 45° e se possibile con faccia rivolta verso sud, evitando nel modo più assoluto i tagli in orizzontale. La superficie degli stessi dovrà presentarsi liscia ed in caso di rami primari o secondari, il taglio dovrà risultare quasi aderente alla piega del collare della branca, senza monconi sporgenti; inoltre la corteccia dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature.
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva, in caso di grosse ferite derivanti dal taglio, di richiedere all'impresa di ricoprirle con prodotti disinfettanti (da usare secondo le prescrizioni della Ditta produttrice del prodotto) per impedire l'attacco di agenti patogeni. Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere approvati dallo stesso prima dell'inizio dei servizi.

- Tutti gli attrezzi da taglio impiegati dovranno sempre essere accuratamente disinfettati con Sali quaternari di ammonio al 4% prima di passare ad interventi su altre piante.
- In caso di fitopatie in atto tale precauzione andrà sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami della stessa pianta.
- Per *spalcatura* delle alberature si intende il taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura rispettando l'anello cicatriziale, per consentire una buona aerazione dalla parte inferiore della pianta.
- La *potatura di alleggerimento o accorciamento branche*, riguarda gli alberi maturi che hanno assunto uno sviluppo eccessivo in relazione allo spazio disponibile, al fine di riequilibrare la vegetazione troppo fitta, pesante ed eccessivamente spostata all'estremità e ridurre quindi l'effetto vela. Ha anche lo scopo di diminuire il peso, a carico delle singole branche, nel caso in cui il punto di inserzione sia compromesso o per la presenza di particolari anomalie lungo l'asse della branca stessa (cavità, fessurazioni, ecc.), così da ridurre il rischio di rotture accidentali. Questo tipo di intervento si effettua mediante l'esecuzione di tagli di diradamento dei rami fino all'intersezione di una branca più piccola (tecnica del taglio di ritorno). Si dovrà, comunque, cercare di lasciare all'albero una forma più naturale possibile e, per non provocare l'emissione di ricacci indesiderati, si dovrà evitare che la riduzione complessiva della massa fogliare superi il 20%-25% del complesso della chioma.
- Per *potatura di contenimento* è da intendersi quella potatura effettuata per l'alzatura del primo palco, mondata dei rami primari, eliminazione del secco o di rami malformati, secondo le modalità sopra descritte.
- Per *rimonda del secco* si intende l'insieme delle operazioni consistenti nell'eliminazione di tutte le parti secche e/o ammalorate presenti nella chioma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensioni. Comprende anche la rifilatura di eventuali rami spezzati da agenti meteorici e l'eliminazione dei ricacci eventualmente presenti sul tronco.
- **Sarà cura dell'impresa appaltatrice, all'avvio di ogni tipologia di intervento, predisporre, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, opportune "piante campione" da considerare a modello per l'esecuzione delle potature. A tal fine, dovrà concordare, con almeno un giorno lavorativo di preavviso, il giorno di esecuzione di tale modello.**

#### **b) Abbattimento di alberi e rimozione di ceppaie**

- A giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto l'abbattimento potrà eseguirsi per schianto oppure per capitozzature scalari fino al piede.
- Tutti i ceppi dovranno essere devitalizzati attraverso:
  - operazioni meccaniche con trivella trincia - ceppi, o
  - operazioni con macchina fresaceppi, o
- nei casi in cui la presenza di manufatti o altro renda impossibile estirpare la ceppaia, additivi chimici tipo calceviva, glyphosate, picloram o altri prodotti idonei. In questi casi sarà necessario eseguire il taglio al piede almeno 15 cm sotto il suolo.
- Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno essere accuratamente colmate e coperte con terra di coltivo, rimuovendo tutte le risulite prodotte, e dovrà essere riformato il prato nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto decidesse di non mettere a dimora una nuova alberatura.

#### **c) Potatura di arbusti**

##### **1. Prescrizioni**

- La potatura di arbusti consiste in interventi drastici di riduzione della vegetazione:
  - mantenendo la forma propria dell'arbusto,
  - rimuovendo le porzioni di rami secchi,
  - rimuovendo i rami più vecchi.

- L'Impresa potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione delle lavorazioni.
  - In ogni caso si vieta all'impresa di utilizzare macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
2. Entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà concordare, con il Direttore dell'esecuzione del contratto e trasmettere, via fax, allo stesso, il calendario degli interventi di potatura, abbattimento e rimozione ceppaie descritti nella Relazione Tecnica, Illustrativa e di Stima, da eseguire, nel quale dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l'inizio e la fine di ogni specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde, in modo da consentire la predisposizione, almeno 72 (settantadue) ore prima, da parte della Polizia Locale, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, dell'eventuale ordinanza di divieto di sosta. Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà assunto come riferimento per l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.
  3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva l'insindacabile diritto di ordinare che l'impresa appaltatrice organizzi la sua attività dando la precedenza all'esecuzione del servizio in determinate aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere alla stessa di sospendere o ritardare l'esecuzione di una parte di esso, il tutto sia per ragioni tecniche per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, festività, ecc.), senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare compensi o riserve.
  4. Il calendario degli interventi potrà essere modificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, mediante ordini di servizio inviati via fax, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'impresa appaltatrice di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.
  5. Sospensione e ripresa degli interventi:
  6. È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal Direttore dell'esecuzione del contratto su richiesta dell'impresa appaltatrice, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi.
  7. La sospensione disposta ai sensi del precedente punto 1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
  8. L'impresa appaltatrice che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai sensi dei punti 1 e 2, senza che il Comune abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi, qualora l'impresa appaltatrice intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
  9. Il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i servizi.
  10. Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'impresa appaltatrice alcun compenso o indennizzo.
  11. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'impresa appaltatrice, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.
  12. Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di giorni pari a quelli della sospensione stessa.
  13. **L'impresa appaltatrice dovrà trasmettere via fax** al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a. **prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa l'elenco dei luoghi di intervento previsti. In sostituzione potrà fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo della settimana di esecuzione,**
  - b. **a fine di ogni giornata lavorativa il "report di avanzamento delle prestazioni" riportante le prestazioni effettuate.**
14. Sono, inoltre, a carico dell'impresa appaltatrice:
- a. il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprietà dell'impresa appaltatrice, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; l'impresa appaltatrice dovrà presentare, al Direttore dell'esecuzione del contratto, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione, dai quali l'impresa appaltatrice risulti come

#### **Art. 5 Forma e ammontare dell'appalto - revisione prezzi**

1. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi comprensivi di consumi, prodotti, materiali, manodopera, direzione tecnica, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.
2. Sugli importi del presente Capitolato, dopo l'applicazione della percentuale in ribasso risultante dalla gara d'appalto, non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi di cui all'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

#### **Art. 6 Prestazioni non previste e variazioni**

1. In caso di necessità e urgenze il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell'impresa appaltatrice dovrà attuare con decorrenza immediata. L'impresa appaltatrice ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Resta in facoltà dell'impresa appaltatrice presentare in forma scritta, **entro 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che ritenesse opportune.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
  - a. il Comune si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell'interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell'economia delle prestazioni,
  - b. l'impresa appaltatrice si obbliga all'esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato d'appalto.
3. **L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alle variazioni e/o all'esecuzione di servizi/forniture non previsti solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.**
4. L'impresa appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., alle stesse condizioni previste dal contratto.
5. Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessun'altra indennità.

6. Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.
7. In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, il Comune potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l’impresa appaltatrice possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
8. Il Comune si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere in altro modo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che l’impresa appaltatrice possa vantare compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.
9. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. superino il limite di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’impresa appaltatrice.
10. Resta salvo che al di là del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, l’impresa appaltatrice ha diritto a recedere dal contratto; in tal caso avrà diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento rese a termine di contratto.
11. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’impresa appaltatrice, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
12. **Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta** e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’impresa appaltatrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.
13. Il Comune, qualora si rendesse necessario ordinare l’esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempimento del privato, disporre tramite l’impresa appaltatrice, l’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, calcolati secondo quanto sopra specificato.
14. L’impresa appaltatrice dovrà fatturare i costi relativi all’espletamento dei servizi richiesti direttamente al Comune, salvo diverse disposizioni.

#### **Art. 7 Personale in servizio - norme di sicurezza**

1. Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e dai restanti documenti di gara, l’impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. . Oltre al personale in servizio, l’impresa appaltatrice deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L’impresa appaltatrice è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata:
  - a. ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l’intera durata dell’appalto,
  - b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti

- dalla contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d'ufficio il rilascio del DURC per verificare l'adempimento di tali obblighi nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
- c. a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti,
  - d. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio,
  - e. a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.,
  - f. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L'impresa appaltatrice deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sopra citate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ferme restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi,
  - g. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva di richiedere all'impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone e l'igiene ambientale,
  - h. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo,
  - i. a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, tempestivamente e comunque **entro il primo giorno lavorativo successivo**, il verificarsi di:
    - i. infortuni occorsi ai propri dipendenti,
    - ii. incidenti con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto,
  - j. **a depositare prima della consegna delle prestazioni, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni. In sede di stipulazione del contratto o di consegna delle prestazioni verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dal Comune e facente parte, in prima stesura, dei documenti di gara.**
    - Anche le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per l'esecuzione delle prestazioni.
    - Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall'orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.
    - Le prestazioni da effettuarsi all'interno degli impianti sportivi dovranno essere eseguite in totale assenza dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi da raggiungersi attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
    - Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno

essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell'esecuzione del contratto, con i relativi gestori.

- Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.
  - In ogni caso si dovranno attuare tutte le disposizioni indicate nel DUVRI,
- k. **a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

3. Il personale in servizio dovrà:

- a. essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni,
  - b. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni impartite dal presente Capitolato d'appalto ed emanate dal Comune ed agli ordini impartiti dall'impresa appaltatrice stessa, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ne informeranno l'impresa appaltatrice la quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per il Comune stesso,
  - c. avere padronanza della lingua italiana,
  - d. essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.
4. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il proprio personale impiegato nelle prestazioni,
5. L'impresa appaltatrice deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall'impresa appaltatrice, nelle giornate in cui, essendo in atto l'effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare. Il nominativo dell'eventuale sostituto deve essere tempestivamente comunicato via fax all'Ufficio comunale preposto presso l'Area Patrimonio e Ambiente.
6. Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni, mediante l'utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell'impresa appaltatrice, come ad esempio un telefono cellulare.
7. Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.
8. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e consumi, a carico dell'impresa appaltatrice.
9. L'impresa appaltatrice dovrà produrre, prima dell'avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante:
- **i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell'azienda,**
  - **il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell'azienda,**
  - **il normale orario giornaliero di lavoro,**

- **i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente appalto,**
  - **il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ed il Rappresentante dei Lavoratori.**
10. L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, **entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi** dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.

#### **Art. 8 Attrezzature e mezzi**

1. Per il corretto espletamento delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all'effettuazione di tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara. L'impresa appaltatrice dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie.
2. Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la strumentazione occorrente per l'esecuzione delle prestazioni dovranno:
  - essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e
  - alle prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,
  - essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
  - rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E' preferibile l'uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc..
3. Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da riportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.
4. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d'appartenenza.
5. L'impresa appaltatrice è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.
6. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico dell'impresa appaltatrice e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. L'impresa appaltatrice è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente ovvero, se ciò è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l'impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione via fax al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può comportare oneri aggiuntivi per il Comune rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità del servizio.

8. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in nessun modo la continuità e l'efficienza delle prestazioni e non potranno essere adottati a giustificazione di eventuali disservizi.
9. Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall'area interessata dal loro utilizzo non appena ultimato lo stesso.
10. Durante la loro utilizzazione l'impresa appaltatrice è responsabile di attuare tutti quegli accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.

#### **Art. 9 Sedi e recapiti**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'impresa appaltatrice dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente da cui dipendono le prestazioni oggetto del presente appalto, comunicando e, ove necessario, aggiornando gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail, **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi** dall'avvenuta modifica.

#### **Art. 10 Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito**

1. **Non è ammesso l'affidamento in subappalto.**
2. E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.
3. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell'impresa appaltatrice per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 51 e 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara. Nei **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i..
4. Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all'art.117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la sola eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

## **Art. 11 Modalità di pagamento**

1. L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto trimestrali posticipati, scaturiti dall'offerta presentata in sede di gara.
2. I pagamenti relativi ai servizi di cui all'art. 6, punti 13 e 14, eventualmente richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice, saranno liquidati solo a seguito di riscossione coatta verso il privato inadempiente.
3. In alternativa a quanto stabilito al punto precedente, la ditta sarà liquidata dal privato inadempiente, qualora il privato stesso raggiunga in tal senso un accordo con il Comune.
4. L'impresa appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta al Direttore dell'esecuzione del contratto il quale, **entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, dovrà predisporre, sulla base dei *“report di avanzamento delle prestazioni”* trasmessi giornalmente dall'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 4, comma 10°, lett. b), regolare Stato di Avanzamento dei servizi, in base al quale l'impresa appaltatrice, previa sottoscrizione dello stesso, procederà all'emissione di regolare fattura, da trasmettersi in originale.
5. La fattura relativa all'ultima rata di pagamento, qualunque sia l'ammontare, verrà liquidata a seguito dell'approvazione del certificato di conformità.
6. **L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune sia relativi ai rapporti con i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.**
7. La liquidazione di ciascuna fattura verrà effettuata, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, anche in deroga al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Tale deroga è determinata dalle tempistiche di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, pari ad un massimo di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla relativa richiesta, da sommarsi a quelle di registrazione contabile interna del Comune e a quelle materialmente necessarie per l'effettuazione del pagamento tramite tesoreria comunale.
8. Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3.
9. L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune per iscritto, qualora vi siano modifiche rispetto a quanto dichiarato in contratto di servizio, nei termini prescritti, gli estremi:
  - del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all'art.3, commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono dedicato/i,
  - le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i
  - corrente/i,
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
10. Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
11. L'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dal Comune comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto.
12. Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad €. 10.000,00 sono subordinati al positivo esito delle verifiche che il Comune, ai sensi dell'art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., è tenuto ad effettuare nei confronti dell'aggiudicatario tramite Equitalia S.p.A. per la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il

- suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il Comune si impegna a dare all'impresa appaltatrice sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
13. In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta del Comune fino a regolarizzazione della situazione.
  14. In caso di crediti maturati dal Comune dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricezione della relativa richiesta del Comune.
  15. Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d'appalto le fatture relative devono contenere la dicitura **“servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano su strade e aree comunali e di manutenzione delle strade e piste forestali nel bosco comunale”, nonché il Codice CIG rilasciato dall'ANAC.**
  16. **Stato di avanzamento dei servizi** \_\_\_\_\_ (specificando il numero dello Stato di avanzamento dei servizi di riferimento)”, il numero dell'impegno di spesa, e riportare il costo dei servizi resi come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi.
  17. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dal Comune all'impresa appaltatrice la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia.
  18. Il Comune invierà all'impresa appaltatrice i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa.
  19. Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.
  20. **Ogni prestazione effettuata non sarà liquidata se non indicata nei “report di avanzamento delle prestazioni” da trasmettersi giornalmente via fax al Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo “Modalità di effettuazione delle prestazioni”.**
  21. **Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sarà liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto.**
  22. Qualora il Comune non rispettasse i termini di pagamento di cui sopra, l'impresa appaltatrice provvederà a notificare al Comune ingiunzione ad effettuare l'accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ingiunzione medesima. Decorso infruttuosamente tale termine, l'impresa appaltatrice avrà diritto all'applicazione e riconoscimento degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo al termine di pagamento previsto dal Regolamento Comunale di contabilità alla data di effettivo accredito del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso legale vigente.
  23. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili al Comune, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell'impresa appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.
  24. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi.
  25. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque)%; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

- parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
26. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del DURC dell'impresa appaltatrice negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art.135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** per la presentazione delle controdeduzioni.
  27. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'impresa appaltatrice o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'impresa appaltatrice, a provvedervi entro i successivi **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.
  28. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
  29. Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell'impresa appaltatrice alla tipologia di richiesta di cui sopra, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmetterle, insieme alle richiesta stessa, alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **Art. 12 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva**

1. **Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'offerta da presentare per l'affidamento dei servizi deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due) % dell'importo complessivo posto a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA esclusa.**
2. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, si dovrà segnalare e documentare, in sede di offerta, il possesso di tale certificazione.
3. Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione è restituita **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dall'aggiudicazione definitiva. Il Comune procederà all'escussione della cauzione provvisoria nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero nell'ipotesi in cui per colpa dell'aggiudicatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell'ipotesi generale in cui l'impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento.
4. **In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,**
5. **l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo è prevista la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.**

6. La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo.
7. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune.
8. Il deposito cauzionale deve permanere valido e inalterato nel suo ammontare fino all'emissione, da parte del Comune, del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato di cui al successivo articolo "Certificato di ultimazione delle prestazioni – verifica di conformità".
9. L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all'impresa appaltatrice fino all'avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d'ufficio la cauzione, a spese dell'impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all'impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
10. La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all'adempimento delle condizioni suddette.
11. Vale, inoltre, quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
12. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
13. In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all'impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento dell'appalto a terzi.
14. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
15. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

### **Art. 13 Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto - controlli**

1. In sede di consegna del cantiere il l'ente comunicherà il nome del Responsabile del procedimento. Ad esso sono assegnate le funzioni di cui all'art. 272 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., che verranno svolte con il supporto dei dipendenti del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 299 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Poiché le prestazioni oggetto del contratto non superano l'importo di € 500.000,00. Se non nominato, il Direttore dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento. A tale Direttore sono assegnati i compiti specificati nell'art. 301 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto; inoltre lo stesso assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e coi modi ritenuti più idonei. Tali soggetti potranno, conseguentemente, disporre in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso i luoghi di effettuazione delle prestazioni, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato d'appalto, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti in materia.
4. Per una funzionalità del controllo, l'impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Responsabile del procedimento tutta la collaborazione necessaria.
5. Il Responsabile del procedimento, per il controllo e la vigilanza sulle prestazioni oggetto di appalto, potrà essere coadiuvato:
  - dal personale dell'Area tecnica Manutentiva del Comune,
  - dalla Polizia Locale e da altri Settori, Servizi ed Unità operative del Comune.
6. L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'impresa appaltatrice in forma scritta. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale.

### **Art. 14 Penalità – esecuzioni in danno**

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda dell'inadempimento, come di seguito riportato:
  - a. **Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all'art. 4, comma 8°, per giorno di ritardo € 100,00**
  - b. **Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione dei servizi nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/o edifici comunali gestiti da associazioni e/o società, per inadempienza € 300,00**
  - c. **Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di**

**potatura e abbattimento, per pianta € 200,00**

- d. **Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di potatura e abbattimento, per arbusto € 50,00**
- e. **Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di rimozione ceppaie, per ceppaia € 100,00**
- f. **Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo € 300,00**
- g. **Ritardata trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'elenco dei luoghi di intervento previsti di cui all'art. 4, comma 10°, lett. a), € 30,00**
- h. **Ritardata trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto del report di avanzamento delle prestazioni di cui all'art. 4, comma 10°, lett. b) , per giorno di ritardo € 50,00**
- i. **Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**

2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.
3. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nel precedente comma 1°, si applicherà una penale di € 30,00.
4. L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo fax, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
5. In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.
6. Il Comune procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal Comune mediante l'escussione della cauzione definitiva.
8. Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo

compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dal Comune.

## Art. 15 Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle prestazioni l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a:
  - garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette alle prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni,
  - evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice.
2. L'impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all'ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all'ambiente, sollevando pertanto il Comune, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all'ambiente, al Comune o a terzi.
3. Qualora nell'esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione del contratto compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Comune le conseguenze dannose.
4. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell'impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi**, a carico e spese dell'impresa appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d'ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell'impresa appaltatrice, eventualmente ricorrendo all'uso della cauzione definitiva. In alternativa l'impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.
5. **Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o della stipulazione del contratto, l'impresa appaltatrice dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi del servizio nelle forme previste dall'art.129 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.** avente durata annuale pari a quella del contratto e contenente l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti del Comune. Dovranno essere consegnate al Direttore dell'esecuzione del contratto anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria ricadente nel periodo di validità dell'appalto.
6. Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione delle prestazioni appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà essere almeno pari a € 200.000,00 ed il massimale per l'assicurazione RCT/RCO dovrà essere pari almeno a € 1.000.000,00.
7. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del cc), l'impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della

- copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziati.
8. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
  9. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese consorziate.
  10. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio del Comune, per fatto e colpa dell'impresa appaltatrice.
  11. Per i danni cagionati da forza maggiore si applica quanto previsto dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. fino ad un limite dell'0,5% del valore complessivo dell'appalto.
  12. Sanzioni eventuali cui il Comune dovesse essere costretto per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento dei servizi sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'impresa appaltatrice danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa. In tal caso il Comune informerà l'impresa appaltatrice dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa si attualizza con il pagamento della sanzione da parte del Comune e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'impresa appaltatrice, dietro esplicita richiesta del Comune, provveda direttamente al pagamento della sanzione stessa.

#### **Art. 16 Risoluzione del contratto**

1. Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui all'articolo "Penalità – esecuzioni in danno" del presente Capitolato, nei seguenti casi:
  - a. qualora l'impresa appaltatrice:
    - senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal calendario degli interventi approvato,
    - per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso dell'appalto,
    - rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui all'articolo "Prestazioni non previste e variazioni" del presente Capitolato,
  - b. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati,
  - c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.). In particolare, per gli inadempimenti contributivi si fa riferimento all'art.6, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
  - d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell'impresa appaltatrice,
  - e. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno al Comune,
  - f. qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta,
  - g. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi

dell'art.444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi del Comune, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto dell'appalto,

- h. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione,
  - i. inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.303, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
  - j. inadempimento, da parte dell'impresa appaltatrice, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dal Comune.
2. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
  3. L'impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.

#### **Art. 17 Cause di decadenza**

1. Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell'impresa appaltatrice le condizioni soggettive e tecniche richieste per l'affidamento dell'appalto, il Comune procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale.
2. La cessazione dell'attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell'impresa appaltatrice o della capogruppo comportano la decadenza del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un'impresa facente parte dell'associazione potrà comportare la decadenza del contratto di concessione e l'incameramento della cauzione definitiva.
3. La decadenza del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.
4. L'impresa appaltatrice risponderà dei danni derivanti al Comune dalla decadenza del contratto.

#### **Art. 18 Recesso**

1. Resta salva la facoltà del Comune, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'impresa appaltatrice:
  - delle spese dalla stessa sostenute,
  - delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso,
  - di una somma, che l'impresa appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall'art.134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. Il recesso deve essere comunicato all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi **10 (dieci) giorni naturali e consecutivi** dalla sua notificazione. Dopo tale termine l'impresa appaltatrice dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa avanzare diritti di sorta.

3. Resta esclusa la facoltà dell'impresa appaltatrice di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dall'art. 302, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

#### **Art. 19 Costituzione in mora**

1. Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato d'appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune alla costituzione in mora dell'assuntore.

#### **Art. 20 Controversie**

1. Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata documentazione.
2. E' escluso il ricorso al collegio arbitrale.
3. Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'impresa appaltatrice, qualsiasi sia la loro natura tecnica, giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice competente.
4. Si elegge sin d'ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Velletri.
5. In ogni caso, per espressa e comune volontà del Comune e dell'impresa appaltatrice, anche in pendenza di controversia, quest'ultima si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione del Comune.

#### **Art. 21 Spese Contrattuali e oneri fiscali**

1. Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'impresa appaltatrice.
2. Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Lariano in Piazza Santa Eurosia, 1, 00040 Lariano (RM).
3. L'IVA per quanto dovuta è a carico del Comune.

#### **Art. 22 Certificato di ultimazione delle prestazioni – Certificato di verifica di conformità**

1. A seguito di apposita comunicazione dell'impresa appaltatrice dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
3. La verifica di conformità, che sarà effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere avviata **entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi** e concludersi **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** dall'ultimazione delle prestazioni.
4. Resta salva la possibilità di estensione della verifica di conformità secondo quanto previsto dall'art. 316, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
5. Per l'effettuazione delle verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato si applicano l'art. 6, comma 3, lett. e), e comma 5 e gli artt. da 312 a 323 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

6. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per accettazione all'impresa appaltatrice, la quale dovrà firmarlo **entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dal suo ricevimento.
7. Con l'approvazione del Certificato di verifica di conformità si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.

#### **Art. 23 Osservanza dei Capitolati, leggi, norme regolamenti e ordinanze**

1. L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.
2. Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in particolare l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, nonché l'incolumità dei pedoni. L'impresa appaltatrice è, inoltre, tenuta ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.
3. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato, per le parti applicabili.

#### **Art. 24 Tutela della privacy**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
  - la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,
  - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,
  - la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,
  - i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'Ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
  - altri soggetti della pubblica amministrazione.
2. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune nella persona del legale rappresentante o suo delegato.